

LA TREGUA FISCALE INTRODOTTA DALLA LEGGE DI BILANCIO 2023

1. Definizione agevolata avvisi bonari

(Legge 197 del 29/12/2022 art. 1, com. 153-159)

1.1 Chi può aderire alla sanatoria delle comunicazioni di irregolarità

Tutti i contribuenti che abbiano ricevuto una comunicazione di irregolarità (avviso bonario) dall'Agenzia delle Entrate ai periodi d'imposta relativamente ai periodi in corso al 31.12.2019, 31.12.2020 e 31.12.2021 i cui termini per procedere al versamento non siano scaduti alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio ovvero che non abbiano ancora ricevuto una comunicazione di irregolarità (avviso bonario) per le suddette annualità.

L'art. 2, comma 2 D. lgs. n. 462/1997 prevede che il termine entro cui pagare l'importo contenuto nell'avviso bonario prima dell'avvio della procedura di iscrizione a ruolo è di 30 giorni decorrenti:

- dalla consegna dell'avviso ovvero dalla ricezione della comunicazione definitiva a seguito di autotutela parziale dell'Amministrazione, nel caso di chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta.

In pratica, se l'avviso bonario è stato ricevuto **prima del 30 novembre 2022 non sarà possibile accedere alla sanatoria** introdotta dalla Legge di Bilancio 2023.

Quanto occorre pagare:

La definizione agevolata richiede che il contribuente versi:

MILANO

📍 Via Flavio Baracchini 1
20122 Milano
☎ Tel. +39 0284147588
✉ info.milano@tmdplex.it

ROMA

📍 Via Ulpiano, 29
00193 Roma
☎ Tel. +39 081 19567322
✉ info.roma@tmdplex.it

NAPOLI

📍 Via dei Mille, 61
80121 Napoli
☎ Tel. +39 008118787517
✉ info.napoli@tmdplex.it

PALERMO

📍 Via Santarosa Santorre, 1
90141 Palermo
☎ Tel. +39 091 301649
☎ Fax +39 091 8165702
✉ info.palermo@tmdplex.it

- le **imposte** e i **contributi previdenziali**;
- gli **interessi** e le **somme aggiuntive** (maggiorazioni INPS sui crediti di natura previdenziale);
- le **sanzioni** nella misura ridotta del **3%** (invece che il 30% ridotto a un terzo).

Gli interessi si applicano nella misura del 3,5% su base annua, calcolati dalla data in cui avrebbe dovuto effettuarsi il pagamento sino all'ultimo giorno del mese antecedente all'elaborazione della comunicazione

Non è quindi prevista alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.

1.2 Rateazioni in corso

Ammessa anche la definizione delle rateazioni in corso alla data di entrata in vigore della disposizione (1^ gennaio 2023) relative agli avvisi bonari già ricevuti dai contribuenti, per qualunque periodo d'imposta mediante il pagamento di imposte, contributi previdenziali, maggiorazioni e sanzioni sempre ridotta nella misura del 3%.

1.3 Mancato pagamento delle somme dovute per l'adesione alla sanatoria

In caso di mancato pagamento in tutto o in parte alle prescritte scadenze delle somme dovute per l'adesione la definizione non produce effetti e tornano applicabili le regole ordinarie in materia di sanzioni e riscossione.

Le somme residue non pagate vengono pertanto iscritte a ruolo e inizia la procedura di riscossione che prevede la successiva notifica della cartella di pagamento con l'irrogazione della sanzione piena pari al 30% dell'importo richiesto dall'ente impositore e non versato dal contribuente.

MILANO

📍 Via Flavio Baracchini 1
20122 Milano
☎ Tel. +39 0284147588
✉ info.milano@tmdplex.it

ROMA

📍 Via Ulpiano, 29
00193 Roma
☎ Tel. +39 081 19567322
✉ info.roma@tmdplex.it

NAPOLI

📍 Via dei Mille, 61
80121 Napoli
☎ Tel. +39 008118787517
✉ info.napoli@tmdplex.it

PALERMO

📍 Via Santarosa Santorre, 1
90141 Palermo
☎ Tel. +39 091 301649
☎ Fax +39 091 8165702
✉ info.palermo@tmdplex.it

1.4 Lieve inadempimento e sanatoria

La rata viene versata con una “lieve tardività”, cioè non superiore a 7 giorni dalla scadenza, in caso di prima rata ovvero entro il termine di pagamento della rata successiva, in caso di una rata diversa dalla prima (anche in tal caso si procede all’iscrizione a ruolo degli interessi e della sanzione, commisurati all’importo versato in ritardo e ai giorni di ritardo).

Nelle suddette ipotesi di c.d. “lieve inadempimento” l’iscrizione a ruolo può essere evitata accedendo all’istituto del ravvedimento operoso, procedendo al versamento entro la scadenza della rata successiva o entro 90 giorni in caso di ultima rata degli importi non pagati maggiorati degli interessi legali e della sanzione in misura ridotta, ovvero degli interessi legali e della sanzione in misura ridotta, nei casi di tardivo versamento, non superiore a 7 giorni.

1.5 Altre misure: 1) rateazione in 20 rate a prescindere dall’importo dovuto

Il comma 159 intervenendo sull’art. 3-bis comma 1 del D. lgs. n. 462/1997 rimuove la limitazione della possibilità di dilazione del pagamento sino a 8 rate per gli importi dovuti pari o inferiori a 5.000 euro prevedendo che la rateazione del pagamento delle somme da versare possa avvenire nel numero massimo di 20 rate a prescindere dagli importi dovuti.

1.6 Altre misure relative alla proroga di un anno del termine decadenziale per la notificazione delle cartelle di pagamento

Il comma 158 prevede che in deroga alle disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento per le somme dovute a seguito di controllo automatizzato relative al periodo d’imposta 2019 (art. 25, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 602/1973), ordinariamente previsti entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione d’imposta sono prorogati di un anno.

MILANO

📍 Via Flavio Baracchini 1
20122 Milano
☎ Tel. +39 0284147588
✉ info.milano@tmdplex.it

ROMA

📍 Via Ulpiano, 29
00193 Roma
☎ Tel. +39 081 19567322
✉ info.roma@tmdplex.it

NAPOLI

📍 Via dei Mille, 61
80121 Napoli
☎ Tel. +39 008118787517
✉ info.napoli@tmdplex.it

PALERMO

📍 Via Santarosa Santorre, 1
90141 Palermo
☎ Tel. +39 091 301649
☎ Fax +39 091 8165702
✉ info.palermo@tmdplex.it

2. Definizione agevolata delle liti tributarie (Legge 197 del 29/12/2022 art. 1, com. 186-205)

2.1 Introduzione della nuova definizione agevolata delle liti tributarie

I commi 186-205 disciplinano la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della norma (1^a gennaio 2023).

La possibilità di definizione riguarda tutte le controversie pendenti anche in Cassazione e a seguito di rinvio in cui sono parte l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Dogane aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione).

2.2 Chi può aderire alla definizione agevolata delle controversie tributarie

I contribuenti che alla data di entrata in vigore delle disposizioni (1^a gennaio 2023):

- sono parti in processi tributari pendenti in ogni stato e grado anche a seguito di rinvio in cui controparte sia l'Agenzia delle Entrate o l'Agenzia delle Dogane salvo che non riguardino materie escluse.

2.3 Chi non può aderire alla definizione agevolata delle controversie tributarie

I contribuenti che alla data di entrata in vigore delle disposizioni (1^a gennaio 2023) sono parti in processi tributari pendenti in ogni stato e grado qualora le controversie concernano anche solo in parte:

- le risorse proprie tradizionali dell'Unione europea e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di stato.

Non sono inoltre definibili le controversie che non sono pendenti nel relativo grado di giudizio quindi per le quali non è stato ancora notificato un ricorso tributario ovvero non è stato ancora notificato il ricorso per cassazione alla controparte.

MILANO

📍 Via Flavio Baracchini 1
20122 Milano
☎ Tel. +39 0284147588
✉ info.milano@tmdplex.it

ROMA

📍 Via Ulpiano, 29
00193 Roma
☎ Tel. +39 081 19567322
✉ info.roma@tmdplex.it

NAPOLI

📍 Via dei Mille, 61
80121 Napoli
☎ Tel. +39 008118787517
✉ info.napoli@tmdplex.it

PALERMO

📍 Via Santarosa Santorre, 1
90141 Palermo
☎ Tel. +39 091 301649
☎ Fax +39 091 8165702
✉ info.palermo@tmdplex.it

Non sono quindi definibili in modalità agevolata le controversie per le quali trova necessaria applicazione la procedura di reclamo ed eventuale mediazione ex art. 17-bis, D. lgs. n. 546/92.

2.4 Modalità e costi della definizione agevolata delle controversie tributarie

Il contribuente parte processuale deve presentare una richiesta di definizione agevolata accompagnata dal versamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 giugno 2023.

La presentazione della richiesta di accesso alla definizione agevolata comporta la sospensione della controversia fino al 10 luglio 2023 entro tale termine il contribuente deve depositare presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e quietanza del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

In sostanza, le controversie (in cui sono parte l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Dogane aventi ad oggetto atti impositivi) relative a ricorsi soltanto notificati alla data del 1^a gennaio 2023 potranno essere definiti mediante il pagamento integrale del valore della controversia al netto di interessi e sanzioni; qualora il medesimo ricorso risulti iscritto nel primo grado (e quindi, oltre alla notifica all'Agenzia delle Entrate o all'Agenzia delle Dogane, si sia perfezionato il deposito presso la competente segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado e sia quindi stato assegnato il numero di registro dei ricorsi, R.G.R.) la definizione risulta possibile con il versamento di un importo ridotto pari al 90% del valore della controversia.

In caso di soccombenza dell'Agenzia fiscale in primo grado, le controversie possono essere definite con il pagamento del 40% del valore della controversia. In caso di soccombenza dell'Agenzia fiscale in secondo grado, le controversie possono essere definite con il pagamento del 15% del valore della controversia.

In caso di soccombenza dell'Agenzia fiscale anche in Cassazione, oltre che nei precedenti gradi di giudizio, le controversie possono essere definite con il pagamento del 5% del valore della controversia.

MILANO

📍 Via Flavio Baracchini 1
20122 Milano
☎ Tel. +39 0284147588
✉ info.milano@tmdplex.it

ROMA

📍 Via Ulpiano, 29
00193 Roma
☎ Tel. +39 081 19567322
✉ info.roma@tmdplex.it

NAPOLI

📍 Via dei Mille, 61
80121 Napoli
☎ Tel. +39 008118787517
✉ info.napoli@tmdplex.it

PALERMO

📍 Via Santarosa Santorre, 1
90141 Palermo
☎ Tel. +39 091 301649
☎ Fax +39 091 8165702
✉ info.palermo@tmdplex.it

Nel caso di soccombenza parziale dell’Agenzia fiscale, ai fini della definizione occorre versare per intero l’importo del tributo relativo alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale, mentre per la parte annullata (a seguito di accoglimento del ricorso del contribuente) deve esser versata la frazione in relazione al grado in cui si è formata la soccombenza.

Qualora l’importo dovuto per la definizione superi i 1.000 euro è ammessa la rateazione delle somme dovute sino ad un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo con decorrenza 1^a aprile 2023 e da versare entro il 30 giugno 2023, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ciascun anno.

2.5 Mancato pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata delle controversie tributarie

In caso di mancato pagamento in tutto o in parte alle prescritte scadenze delle somme dovute per la definizione agevolata delle controversie tributarie si ritiene che siano applicabili le regole ordinarie in materia di sanzioni e riscossione.

Le somme residue non pagate verranno pertanto iscritte a ruolo e prenderà avvio la procedura di riscossione che prevede la successiva notifica della cartella di pagamento.

2.6 Lieve inadempimento e definizione agevolata delle controversie tributarie

La Legge di Bilancio 2023 non si esprime in merito all’applicazione della disciplina in materia di lieve inadempimento già trattata in precedenza e a cui si rinvia che consente di non decadere dal beneficio della rateazione in corso a determinate condizioni.

Si ritiene che tale disciplina sia pienamente applicabile, anche tenuto conto di quanto precisato in materia di definizione agevolata degli avvisi bonari dalla Risoluzione n. 1/E del 13 gennaio 2023.

2.7 Diniego di definizione agevolata

MILANO

📍 Via Flavio Baracchini 1
20122 Milano
☎ Tel. +39 0284147588
✉ info.milano@tmdplex.it

ROMA

📍 Via Ulpiano, 29
00193 Roma
☎ Tel. +39 081 19567322
✉ info.roma@tmdplex.it

NAPOLI

📍 Via dei Mille, 61
80121 Napoli
☎ Tel. +39 008118787517
✉ info.napoli@tmdplex.it

PALERMO

📍 Via Santarosa Santorre, 1
90141 Palermo
☎ Tel. +39 091 301649
☎ Fax +39 091 8165702
✉ info.palermo@tmdplex.it

Il diniego della definizione deve essere notificato dall'Ente impositore entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Il diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione del giudizio entro 60 giorni dalla notifica del medesimo.

2.8 Definizione agevolata in base alla Riforma della giustizia tributaria

La definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 si è sovrapposta limitatamente alle controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione alla definizione attivabile in base a quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 130/2022.

Per completezza si ricorda che il suddetto art. 5 consente di definire con modalità agevolata le controversie tributarie pendenti alla data del 15/07/2022 innanzi alla Corte di cassazione per le quali l'Agenzia delle Entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, con valore della lite non superiore a 100.000 euro prevedendo il pagamento di un importo pari al 5% del valore della lite.

Sono altresì definibili le medesime controversie tributarie per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il cui valore della controversia non superi i 50.000 euro, con il pagamento di un importo pari al 20% del valore della lite.

L'istanza per la definizione agevolata può essere proposta dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

Per controversie tributarie pendenti si intendono quelle per le quali il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro il 15 settembre 2022 purché alla data della presentazione della domanda non sia intervenuta una sentenza definitiva.

L'adesione alla definizione agevolata delle controversie comporta la contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa ripartizione e le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo le controversie concernenti anche solo in parte: a) le risorse proprie tradizionali UE e l'Iva all'importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

MILANO

📍 Via Flavio Baracchini 1
20122 Milano
☎ Tel. +39 0284147588
✉ info.milano@tmdplex.it

ROMA

📍 Via Ulpiano, 29
00193 Roma
☎ Tel. +39 081 19567322
✉ info.roma@tmdplex.it

NAPOLI

📍 Via dei Mille, 61
80121 Napoli
☎ Tel. +39 008118787517
✉ info.napoli@tmdplex.it

PALERMO

📍 Via Santarosa Santorre, 1
90141 Palermo
☎ Tel. +39 091 301649
☎ Fax +39 091 8165702
✉ info.palermo@tmdplex.it

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 130/2022 e con il pagamento degli importi dovuti.

Poiché la legge n. 130/2022 è entrata in vigore il 16 settembre 2022, tenuto conto della scadenza del termine di 120 giorni in data semifestiva (14 gennaio 2023), l'adesione alla definizione prevista dalla legge n. 130/2022 avrebbe dovuto essere effettuata entro il 16 gennaio 2023. Resta pertanto, al ricorrere delle condizioni ivi previste, la possibilità di accedere solo alla definizione agevolata disciplinata dalla Legge di Bilancio 2023.

3. Conciliazione agevolata (Legge 197 del 29/12/2022 art. 1, com. 206-212)

I commi da 206 a 212 in alternativa alla definizione agevolata delle controversie disciplinata dai commi 186-205 consentono di definire entro il 30 giugno 2023 con un accordo conciliativo fuori udienza le controversie tributarie pendenti aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l'Agenzia delle Entrate. All'accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

3.1 Chi può aderire alla conciliazione agevolata

I contribuenti, che alla data di entrata in vigore delle disposizioni (1^a gennaio 2023):

- sono parti in processi tributari pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi;
- la lite sia pendente innanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo o di secondo grado;
- la controparte è l'Agenzia delle Entrate.

3.2 Chi non può aderire alla conciliazione agevolata

MILANO

📍 Via Flavio Baracchini 1
20122 Milano
☎ Tel. +39 0284147588
✉ info.milano@tmdplex.it

ROMA

📍 Via Ulpiano, 29
00193 Roma
☎ Tel. +39 081 19567322
✉ info.roma@tmdplex.it

NAPOLI

📍 Via dei Mille, 61
80121 Napoli
☎ Tel. +39 008118787517
✉ info.napoli@tmdplex.it

PALERMO

📍 Via Santarosa Santorre, 1
90141 Palermo
☎ Tel. +39 091 301649
☎ Fax +39 091 8165702
✉ info.palermo@tmdplex.it

I contribuenti che alla data di entrata in vigore delle disposizioni (1^a gennaio 2023) sono parti in processi tributari pendenti:

- in cui non è controparte l’Agenzia delle Entrate;
- ovvero qualora pur essendo parte l’Agenzia delle Entrate le controversie concernano anche solo in parte:
 - le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
 - le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di stato.

Non sono inoltre definibili le controversie che non sono pendenti nel relativo grado di giudizi quindi per le quali non è stato ancora notificato un ricorso tributario.

3.3 Modalità e costi della conciliazione agevolata

L’istituto è disciplinato dall’art. 48 D. lgs. n. 546/1992 disposizione che resta applicabile salvo le specifiche previsioni in materia di conciliazione agevolata riportate nella Legge di Bilancio 2023. Al fine di accedere alla conciliazione agevolata il contribuente e l’Agenzia delle Entrate che siano parti in processi tributari pendenti in primo o secondo grado:

- dovranno sottoscrivere un accordo conciliativo fuori udienza entro il 30 giugno 2023;
- l’accordo deve contenere l’importo delle somme dovute i termini e le modalità di pagamento;
- l’accordo conciliativo dovrà poi essere depositato presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria (con istanza congiunta ovvero con deposito di proposta a cui l’altra parte abbia aderito).

MILANO

📍 Via Flavio Baracchini 1
20122 Milano
☎ Tel. +39 0284147588
✉ info.milano@tmdplex.it

ROMA

📍 Via Ulpiano, 29
00193 Roma
☎ Tel. +39 081 19567322
✉ info.roma@tmdplex.it

NAPOLI

📍 Via dei Mille, 61
80121 Napoli
☎ Tel. +39 008118787517
✉ info.napoli@tmdplex.it

PALERMO

📍 Via Santarosa Santorre, 1
90141 Palermo
☎ Tel. +39 091 301649
☎ Fax +39 091 8165702
✉ info.palermo@tmdplex.it

Il versamento delle somme dovute o della prima rata in caso di rateazione deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo. In particolare a seguito della sottoscrizione della conciliazione agevolata è previsto il pagamento delle sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo edittale previsto dalla legge.

Gli importi dovuti possono essere versati:

- In unica soluzione entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo conciliativo ovvero in forma rateale fino ad un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, con applicazione degli interessi al saggio del 3,5% su base annua per le rate successive alla prima.

Non è possibile utilizzare l'istituto della compensazione mediante Mod. F24.

3.4 Mancato pagamento delle somme dovute per la conciliazione agevolata

In caso di mancato pagamento in tutto o in parte alle prescritte scadenze delle somme dovute per la conciliazione la definizione non produce effetti e tornano applicabili le regole ordinarie in materia di sanzioni e riscossione.

MILANO

📍 Via Flavio Baracchini 1
20122 Milano
☎ Tel. +39 0284147588
✉ info.milano@tmdplex.it

ROMA

📍 Via Ulpiano, 29
00193 Roma
☎ Tel. +39 081 19567322
✉ info.roma@tmdplex.it

NAPOLI

📍 Via dei Mille, 61
80121 Napoli
☎ Tel. +39 008118787517
✉ info.napoli@tmdplex.it

PALERMO

📍 Via Santarosa Santorre, 1
90141 Palermo
☎ Tel. +39 091 301649
☎ Fax +39 091 8165702
✉ info.palermo@tmdplex.it

4. Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione (Legge 197 del 29/12/2022 art. 1, com.186-205)

La rinuncia avviene mediante definizione transattiva a cui si applicano le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge gli interessi e gli eventuali accessori.

4.1 Chi può aderire alla rinuncia agevolata in Cassazione

I contribuenti che alla data di entrata in vigore delle disposizioni (1^a gennaio 2023):

- sono parti in processi tributari pendenti aventi ad oggetto atti impositivi;
- la lite sia pendente innanzi alla Corte di Cassazione;

4.2 Chi non può aderire alla rinuncia agevolata in Cassazione

I contribuenti che alla data di entrata in vigore delle disposizioni (1^a gennaio 2023) sono parti in processi tributari pendenti in cui non è controparte l'Agenzia delle Entrate ovvero qualora pur essendo parte l'Agenzia delle Entrate le controversie concernano anche solo in parte le risorse proprie tradizionali dell'Unione europea e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di stato.

4.3 Modalità e costi della rinuncia agevolata

L'istituto è disciplinato in quanto compatibile dall'art. 390 del codice di procedura civile (c.p.c.). Nella pratica la conciliazione in cassazione richiede la rinuncia al ricorso principale o incidentale presentato.

L'articolo 390 c.p.c. disciplina la rinuncia al ricorso principale o incidentale finché non sia cominciata la relazione all'udienza o sino alla data dell'adunanza camerale o finché non siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero. La rinuncia deve farsi

MILANO

📍 Via Flavio Baracchini 1
20122 Milano
☎ Tel. +39 0284147588
✉ info.milano@tmdplex.it

ROMA

📍 Via Ulpiano, 29
00193 Roma
☎ Tel. +39 081 19567322
✉ info.roma@tmdplex.it

NAPOLI

📍 Via dei Mille, 61
80121 Napoli
☎ Tel. +39 008118787517
✉ info.napoli@tmdplex.it

PALERMO

📍 Via Santarosa Santorre, 1
90141 Palermo
☎ Tel. +39 091 301649
☎ Fax +39 091 8165702
✉ info.palermo@tmdplex.it

con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto.

L'atto di rinuncia è notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse che vi appongono il visto.

Al fine di accedere alla conciliazione agevolata il contribuente e l'Agenzia delle Entrate che siano parti nel processo tributario pendente in Cassazione dovranno:

- sottoscrivere l'accordo conciliativo entro il 30 giugno 2023 che dovrà prevedere il pagamento integrale delle imposte degli interessi ed eventuali accessori e il pagamento ridotto a 1/18 dei minimi edittali per le sanzioni amministrative irrogabili.

Il contribuente dovrà

- procedere al versamento integrale delle somme dovute a seguito della rinuncia al ricorso in cassazione entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo.

Non è possibile utilizzare l'istituto della compensazione mediante Mod. F24.

4.4 Mancato pagamento delle somme dovute per la rinuncia agevolata

In caso di mancato pagamento in tutto o in parte alle prescritte scadenze delle somme dovute per la rinuncia agevolata dei giudizi pendenti in cassazione la definizione non produce effetti e tornano applicabili le regole ordinarie in materia di sanzioni e riscossione.

Le somme residue non pagate vengono pertanto iscritte a ruolo e inizia la procedura di riscossione che prevede la successiva notifica della cartella di pagamento con l'irrogazione della sanzione piena pari al 30% dell'importo richiesto dall'ente impositore e non versato dal contribuente oltre a interessi per ritardata iscrizione a ruolo.

5. Rottamazione Quater (Legge 197 del 29/12/2022 art. 1, com. 231-252)

L'articolo 1, commi 231-252, della Legge n. 197/2022 introduce una nuova definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 anche se ricompresi in precedenti misure agevolative

MILANO

📍 Via Flavio Baracchini 1
20122 Milano
☎ Tel. +39 0284147588
✉ info.milano@tmdplex.it

ROMA

📍 Via Ulpiano, 29
00193 Roma
☎ Tel. +39 081 19567322
✉ info.roma@tmdplex.it

NAPOLI

📍 Via dei Mille, 61
80121 Napoli
☎ Tel. +39 008118787517
✉ info.napoli@tmdplex.it

PALERMO

📍 Via Santarosa Santorre, 1
90141 Palermo
☎ Tel. +39 091 301649
☎ Fax +39 091 8165702
✉ info.palermo@tmdplex.it

di cui si è determinata l'inefficacia. La disposizione prevede la facoltà per il contribuente di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all'Agente della Riscossione a titolo di interessi e sanzioni interessi di mora nonché il cd. aggio. Sono da considerare nell'importo dovuto le somme a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative comprese quelle per violazioni del Codice della strada (tranne le sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), la definizione si applica limitatamente agli interessi comunque denominati e alle somme maturate a titolo di aggio.

Per aderire alla definizione agevolata entro il 30 aprile 2023 il contribuente deve presentare una dichiarazione di adesione esclusivamente in via telematica secondo le modalità pubblicate su questosito entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. È possibile pagare gli importi: in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2023; oppure in un numero massimo di 18 rate (5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate ripartite nei successivi 4 anni andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo.

Il pagamento rateizzato prevede l'applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° agosto 2023.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento superiore a cinque giorni anche di una sola rata la definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Non rientrano nel beneficio della definizione agevolata alcune tipologie di carichi esclusi in ragione della loro natura e in particolare quelli riferiti a recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea; crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti; multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; debiti relativi alle risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

MILANO

📍 Via Flavio Baracchini 1
20122 Milano
☎ Tel. +39 0284147588
✉ info.milano@tmdplex.it

ROMA

📍 Via Ulpiano, 29
00193 Roma
☎ Tel. +39 081 19567322
✉ info.roma@tmdplex.it

NAPOLI

📍 Via dei Mille, 61
80121 Napoli
☎ Tel. +39 008118787517
✉ info.napoli@tmdplex.it

PALERMO

📍 Via Santarosa Santorre, 1
90141 Palermo
☎ Tel. +39 091 301649
☎ Fax +39 091 8165702
✉ info.palermo@tmdplex.it

Per quanto riguarda i carichi degli enti di previdenza privati, la Legge n. 197/2022 prevede che tali carichi possano rientrare nella definizione agevolata solo con apposita delibera pubblicata sul sito internet dello specifico ente, entro il 31 gennaio 2023, e comunicata entro la stessa data ad Agenzia delle Entrate-Riscossione mediante posta elettronica certificata (pec).

6 .Stralcio dei Debiti 1000.00 Euro (Legge 197 del 29/12/2022 art. 1, com. 222-230)

L'articolo 1, commi 222-230, della Legge n. 197/2022 prevede l'annullamento automatico alla data del 31 marzo 2023 senza alcuna richiesta da parte del contribuente dei singoli debiti affidati all'Agente della Riscossione dalle amministrazioni statali dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 di importo residuo fino a mille euro.

L'importo viene calcolato dalla data di entrata in vigore della legge ed è comprensivo di capitale e interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

La norma stabilisce che, per gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali: lo stralcio riguarda esclusivamente le sanzioni e gli interessi, compresi gli interessi di mora.

Il capitale e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e le spese di notifica delle cartelle restano interamente dovuti; per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative, (diverse dalle sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), lo stralcio si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati e non annullate sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

La legge prevede inoltre che gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, possano stabilire di non applicare lo stralcio(cd. annullamento parziale) e quindi di evitare l'annullamento automatico previsto adottando uno specifico provvedimento e comunicandolo all'Agente della Riscossione.

MILANO

📍 Via Flavio Baracchini 1
20122 Milano
☎ Tel. +39 0284147588
✉ info.milano@tmdplex.it

ROMA

📍 Via Ulpiano, 29
00193 Roma
☎ Tel. +39 081 19567322
✉ info.roma@tmdplex.it

NAPOLI

📍 Via dei Mille, 61
80121 Napoli
☎ Tel. +39 008118787517
✉ info.napoli@tmdplex.it

PALERMO

📍 Via Santarosa Santorre, 1
90141 Palermo
☎ Tel. +39 091 301649
☎ Fax +39 091 8165702
✉ info.palermo@tmdplex.it

ne entro il 31 gennaio 2023. Dalla data di entrata in vigore della legge e fino alla data dell'effettivo annullamento, stabilito dalla norma al 31 marzo 2023 è sospesa la riscossione dei debiti ricompresi nell'ambito applicativo dello stralcio compresi quelli iscritti a ruolo da enti creditori diversi dalle amministrazioni statali dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali. Si precisa, infine, che la misura relativa allo stralcio fino a mille euro non trova applicazione per le seguenti tipologie di carichi affidati all'Agente della Riscossione: recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea; crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei Conti; multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; debiti relativi alle risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

MILANO

📍 Via Flavio Baracchini 1
20122 Milano
☎ Tel. +39 0284147588
✉ info.milano@tmdplex.it

ROMA

📍 Via Ulpiano, 29
00193 Roma
☎ Tel. +39 081 19567322
✉ info.roma@tmdplex.it

NAPOLI

📍 Via dei Mille, 61
80121 Napoli
☎ Tel. +39 008118787517
✉ info.napoli@tmdplex.it

PALERMO

📍 Via Santarosa Santorre, 1
90141 Palermo
☎ Tel. +39 091 301649
☎ Fax +39 091 8165702
✉ info.palermo@tmdplex.it